



Unione del Fossanese
Bene Vagienna Genola Salmour Sant'Albano Stura

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO DELLE
"SPECIFICHE RESPONSABILITÀ"
(ART. 70 - QUINQUIES DEL C.C.N.L. DEL 21/5/2018)**

.....

Approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. ____ del _____

INDICE

ART. 1. FINALITÀ

ART. 2. APPLICABILITÀ DELL'ART. 17, COMMA 2, LETT. F), C.C.N.L. 1/4/1999. ARTICOLO 70 *QUINQUIES*, COMMA 1, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

ART. 3. APPLICABILITÀ ART. 17, COMMA 2, LETT. I), C.C.N.L. 1/4/1999. ART. 70 *QUINQUIES*, COMMA 2, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

ART. 4. FINANZIAMENTO

ART. 5. CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 6. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ INDICATE ALL'ART. 17, COMMA 2, LETT. F), C.C.N.L. 1/4/1999. ART. 70 *QUINQUIES*, COMMA 1 C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

ART. 7. SCHEDA RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

ART. 8. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ INDICATE ALL'ART. 17, COMMA 2, LETT. I), CCNL 01/4/1999. ARTICOLO 70 *QUINQUIES*, COMMA 2, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

ART. 9. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 70 *QUINQUIES*, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

ART. 10. DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE

ART. 11. DURATA E REVOCA DELL'INCARICO

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI

.....

ART. 1. FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 17, lett. f) e lett. i), del C.C.N.L. del 1/4/1999 ed art. 36 C.C.N.L. del 22/01/2004, e da ultimo, in attuazione all'art. 70 - *quinquies* del C.C.N.L. del 21/5/2018, disciplina il compenso per specifiche responsabilità.

In particolare:

- a) per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art 11, comma 3, del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- b) per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative;
- c) per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D che abbiano le caratteristiche professionali a sostituire i vertici dell'articolazione organizzativa del servizio in cui operano in caso di assenza;
- d) per le specifiche responsabilità dei dipendenti individuati con atto formale come responsabili di uno o più procedimenti che hanno maggiore rilievo e/o più elevato grado di complessità, soprattutto in termini di rilevanza esterna;
- e) per le specifiche responsabilità dei dipendenti investiti di specifici compiti di coordinamento di altri dipendenti.

2. Il presente regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa.

3. Il presente regolamento non trova applicazione inoltre per le figure apicali dell'Ente titolari di posizioni organizzative.

ART. 2. APPLICABILITÀ DELL'ART. 17, COMMA 2, LETT. F), C.C.N.L. 1/4/1999.

ARTICOLO 70 QUINQUIES, COMMA 1, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

1. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria professionale.

2. La dizione *specifiche responsabilità* non coincide con la dizione *responsabilità del procedimento*, atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto della loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.

3. L'erogazione dell'indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori, in quanto prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D. L.vo n. 165/2001 e s. m. e i..

4. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico.

ART. 3. APPLICABILITÀ ART. 17, COMMA 2, LETT. I), C.C.N.L. 1/4/1999.

ART. 70 QUINQUIES, COMMA 2, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

1. L'art. 17, comma 2, lett. i), del C.C.N.L. si applica alle specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale dell'Ente, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale, nonché di responsabile dei tributi, alle responsabilità affidate agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali, alle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori ed alle specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

ART. 4. FINANZIAMENTO

1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità che comportino specifiche responsabilità avviene in base ai limiti e criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. In sede di contrattazione decentrata viene stabilito l'importo complessivo da assegnare al fondo che finanzia l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 *quinquies* del C.C.N.L. 21 maggio 2018;

3. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento dell'istituto sono quantificate di anno in anno in sede di accordo nella Delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, in applicazione dell'art. 68, comma 2, lettera e).

4. Eventuali economie realizzate nell'anno di riferimento a valere sull'istituto di cui al presente regolamento, su determinazione della Delegazione trattante, permangono nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate ed incrementano la quota destinata alla performance collettiva.

ART. 5. CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del C.C.N.L. del 01/04/1999 non è cumulabile con quello previsto dall'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. del 22/1/2004 che ha introdotto la lettera i) all'articolo 17, comma 2, del C.C.N.L. del 01/04/1999.

2. I diversi compensi possono essere cumulati solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti. Ove le causali giustificative dell'erogazione dei due compensi siano diverse il cumulo deve ritenersi ammissibile.

3. Nel caso in cui ricorrano diversi, contemporanei e simili presupposti, al dipendente è corrisposta l'indennità di valore economico più elevato.

ART. 6. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ INDICATE ALL'ART. 17, COMMA 2, LETT. F), C.C.N.L. 1/4/1999. ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1 C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui alla lettera f), art 17, comma 2, del C.C.N.L. del 01/04/1999, non superiori all'importo di Euro 3.000,00, come stabilito dall'art. 70 - *quinquies*, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, sono, fatto salvo diverso accordo in sede di Delegazione trattante e la disponibilità delle risorse nel Fondo ex art. 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, individuate, per categoria, come segue:

Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile

a) Categoria B da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 900,00;

b) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 1.8000,00;

c) Categoria D da un minimo di € 1.200,00 ad un massimo di € 2.400,00.

2. L'importo delle indennità di cui al comma precedente è da considerarsi quale importo massimo per categoria, oggetto a riduzione in sede di Delegazione trattante, in base alla disponibilità delle risorse nel Fondo ex art. 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili e la corresponsione dell'indennità è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati.

4. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, come indicato al precedente punto 1, la quantificazione di cui sopra potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. In caso di incapienza delle risorse l'importo delle indennità sarà infatti, proporzionalmente ridotto.

5. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro o in caso di assenza prolungata, fatti salvi i periodi di assenza per la fruizione del periodo di ferie, gli incarichi sono sospesi fino alla data di ripresa del servizio con conseguente riduzione proporzionale dell'indennità.

ART. 7. SCHEDA RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

1. L'indennità di specifica responsabilità viene individuata sulla base della ponderazione di punteggi mediante la compilazione della seguente scheda:

Parametro di riferimento	Punti totali	Punti parziali	Valutazione	Pesatura	
1. Grado di competenza specialistica o professionale rispetto alle funzioni da svolgere	25	25	elevata		
		15	media		
		7	bassa		
2. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni interne	20				
a. Con i superiori/amministratori		10	elevata		
		6	media		
		2	bassa		
b. Con i colleghi/collaboratori		10	elevata		
		6	media		
	2	bassa			
3. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni esterne	20				
a. con la cittadinanza		10	elevata		
		6	media		
		2	bassa		
b. con organi istituzionali esterni, enti pubblici, ecc...		10	elevata		
		6	media		
		2	bassa		
4. Grado di gestione e coordinamento di risorse umane		7	7	elevata	
3			media		
1	bassa				
5. Grado di gestione risorse finanziarie e/o strumentali	7	7	elevata		
3		media			
1		bassa			
6. Grado di autonomia dei processi lavorativi	7	7	elevata		
3		media			
1		bassa			
7. Svolgimento di procedimenti plurimi e	7	7	elevata		

diversificati		3	media	
		1	bassa	
8. Necessità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne	7	7	elevata	
		3	media	
		1	bassa	
TOTALE	100			
ripartizione punteggi		100	elevata	
		54	media	
		20	bassa	

2. Le indennità vengono attribuite sulla base del seguente calcolo: all'importo base è aggiunto quello pari al punteggio attribuito detratto quello minimo moltiplicato per il valore punto:
Es. Cat. B; punti 80; €. 400,00 importo base per punti 30; punti 50 x € 7,25 (valore punto) = € 362,50 + € 400,00 = € 762,50):

CATEGORIA B:

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo: Euro 400,00;
 punti 100 valutazione alta - punteggio massimo: Euro 900,00;
 valore di ogni punto da 31 a 99 = € 7,25 (*calcolo Euro 500,00/69 = € 7,25 arrotondato*).

CATEGORIA C:

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo: Euro 900,00;
 punti 100 valutazione alta - punteggio massimo: Euro 1.800,00;
 valore di ogni punto da 31 a 99 = € 13,04 (*calcolo Euro 900,00/69 = 13,04 arrotondato*).

CATEGORIA D:

punti 30 valutazione bassa - punteggio minimo : Euro 1.200,00;
 punti 100 valutazione alta - punteggio massimo : Euro 2.400,00;
 valore di ogni punto da 31 a 99 = € 17,39 (*calcolo Euro 1.200,00/69 = 17,39 arrotondato*).

3. Non si procederà all'assegnazione di alcuna indennità in caso di punteggio inferiore a 30 punti.

ART. 8. IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ INDICATE ALL'ART. 17, COMMA 2, LETT. I), CCNL 01/4/1999. ARTICOLO 70 QUINQUIES, COMMA 2, C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

1. Le indennità di cui al precedente art. 3 è definita nella misura unica di € 350,00 annui e va corrisposta esclusivamente al personale, ove presente, al quale con atto formale è stata attribuita la qualifica di:

- Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale;
- Responsabile dei tributi;
- Responsabilità affidate agli archivisti informatici;
- Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- Formatori professionali;
- Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. L'indennità viene corrisposta mensilmente per 12 mesi. Non compete per i periodi nei quali la relativa responsabilità non viene esercitata ed al riguardo si applicano i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 6 e di cui al comma 3 dell'articolo 9.

3. È esclusa la cumulabilità con altri compensi riconosciuti per il medesimo ruolo, servizio o responsabilità.

4. L'importo dell'indennità di cui al precedente comma 1 è da considerarsi quale importo massimo, oggetto a riduzione in sede di Delegazione trattante, in base alla disponibilità delle risorse nel Fondo ex art. 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

ART. 9. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

1. Il conferimento degli incarichi avviene con la procedura di cui al presente articolo.

2. L'importo complessivamente individuato viene ripartito tra i Settori dell'Ente in modo da garantire la remunerazione delle posizioni responsabilizzanti individuate dall'ultimo contratto integrativo approvato dall'Ente ovvero quelle che i Responsabili di Settore riterranno di istituire, con provvedimento del Segretario comunale, con parere del Responsabile del Settore Finanziario per la copertura contabile della spesa.

3. Il budget economico viene ripartito tra i Settori dell'Ente in misura proporzionale al personale in servizio di categoria B, C e D presso ciascun Settore, ponendo rispettivamente il coefficiente 0,9; 1,0 e 1,1 per il personale in servizio di categoria B, C e D.

4. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno stesso, ogni Responsabile di Settore adotta un provvedimento organizzativo motivato, con cui attribuisce le posizioni con particolari responsabilità tra il personale appartenente alla categoria B, C e D, entro il limite del budget assegnatogli.

5. Il provvedimento motivato dovrà indicare, sulla base della scheda di cui al precedente art. 7, le specifiche responsabilità che danno diritto alla corresponsione dell'indennità e dovrà essere sottoposto al visto del Segretario comunale, affinché accerti la corrispondenza/coerenza delle stesse rispetto ai requisiti indicati all'art. 7 del presente regolamento.

6. La liquidazione dell'indennità avviene mensilmente con conguaglio annuale per le eventuali riduzioni per periodi di assenza come specificati dal comma 5 dell'articolo 6.

7. I periodi di assenza dovuti a congedo parentale e malattia sono disciplinati con le modalità indicate dalla Circolare DFP 17.07.2008 n. 7, integrata con la Circolare 05.09.2006 n. 8, emanata in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 71 del Decreto-Legge n. 112/2008, come convertito in legge n. 133/2008.

8. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ciascun Responsabile di Settore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, provvede al conferimento degli incarichi con la procedura di cui al presente articolo, rinviando alla determinazione delle relative indennità dopo le decisioni in merito da parte della Delegazione trattante di cui al precedente art. 4, comma 2 e comma 2 del presente articolo.

ART. 10. DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE

1. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale.

ART. 11. DURATA E REVOCA DELL'INCARICO

1. L'incarico è conferito a tempo determinato con cadenza annuale e decade il 31 dicembre di ogni anno.
2. Durante il periodo di incarico, il Responsabile, a seguito di accertamento di inadempienze o risultati negativi da parte del dipendente, può revocare l'incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio.
3. Gli incarichi di specifica responsabilità decadono e sono revocati dal Responsabile a seguito di processi di riorganizzazione o al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità che hanno determinato il conferimento dell'incarico.

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE. NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e sull'Accesso all'Impiego*.
3. Il presente Regolamento, successivamente all'approvazione, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Personale – Contrattazione integrativa" del sito istituzionale dell'Ente.
4. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme contrattuali vigenti.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dalla Giunta dell'Unione nella seduta del _____ con atto n. ____;
- è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi dal ___ al ____;
- è entrato in vigore il _____

Data

IL SEGRETARIO